



COMUNE DI ADRO

PROVINCIA DI BRESCIA

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE
DELLA
TARIFFA RIFIUTI**

Approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 53 del 22/12/2003
Modificato con delibera del Consiglio comunale

n. 39 del 27/12/2004
n. 82 del 30/12/2005
n. 66 del 17/12/2009
n. 48 del 30/12/2010
n. 23 del 02/07/2012

INDICE

- Art. 1 – Istituzione della tariffa.
- Art. 2 - Determinazione della tariffa.
- Art. 3 - Articolazione della tariffa.
- Art. 4 - Calcolo della tariffa per le utenze domestiche.
- Art. 5 - Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche.
- Art. 6 - Agevolazioni e coefficienti di riduzione
- Art. 7 - Piano finanziario
- Art. 8 - Adempimenti del comune e del soggetto gestore del servizio.
- Art. 9 - Attivazione del servizio.
- Art. 10 - Presupposto della tariffa ed esclusioni.
- Art. 11 - Soggetti obbligati e soggetti responsabili del pagamento della tariffa.
- Art. 12 - Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione
- Art. 13 - Tariffe per particolari condizioni di uso.
- Art. 14 - Deliberazione di tariffa.
- Art. 15 - Denunce.
- Art. 16 - Omessa, infedele ed incompleta denuncia
- Art. 17 - Applicazione e riscossione della tariffa.
- Art. 18 - Poteri del soggetto gestore del servizio.
- Art. 19 - Rimborsi.
- Art. 20- Violazioni.
- Art. 21 - Tariffa giornaliera di smaltimento.
- Art. 22 – Rinvio ad altre disposizioni di legge o di regolamento del comune.

ART.1 - ISTITUZIONE DELLA TARIFFA.

1. Il comune svolge, in regime di privativa, il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani così come definiti dall'art. 7, comma 2, lettere a), b), c) d) ed f) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nelle zone del territorio comunale individuate ai sensi del successivo art. 9.
2. Il metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani è quello previsto dal DPR 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa di riferimento rappresenta l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte del Comune.
4. La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani. La tariffa a regime deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al DPR 27 aprile 1999, n. 158.
5. Qualora il gettito della tariffa sia maggiore dei costi del servizio la parte eccedente è accreditata al successivo esercizio.

ART.2 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA.

1. La tariffa è determinata dal Comune sulla base della tariffa di riferimento di cui all'art. 1, comma 2, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio forniti ed al tasso di inflazione programmato.
2. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione.

ART.3 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA.

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
2. Il Comune ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica di cui all'articolo 49, comma 10, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 . A tal fine i costi fissi del servizio di smaltimento sono ripartiti fra le utenze domestiche e quelle non domestiche sulla base della rispettiva percentuale di partecipazione al gettito nell'anno precedente. Qualora non sia adottato un sistema di rilevazione delle quantità di rifiuti individualmente prodotte dal singolo utente o nel caso in cui non risulti possibile commisurare le quantità di rifiuti conferite dalle due categorie di utenza sulla base di comprovati dati statistici, anche la parte variabile è suddivisa fra le due categorie di utenza, con lo stesso criterio previsto per la ripartizione della parte fissa esposto in precedenza.
3. La tariffa può essere articolata con riferimento alle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunale, e in particolare alla loro destinazione a livello di pianificazione urbanistica e territoriale, alla densità abitativa, alla frequenza e qualità dei servizi da fornire, secondo le modalità stabilite dal Comune nel proprio regolamento del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani, così come è previsto dall'art. 21, secondo comma, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

ART 4 - CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE.

1. Per la determinazione della quota fissa da attribuire alla singola utenza si prende a riferimento l'importo dovuto da ciascun nucleo familiare, costituente la singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente di adattamento relativo al numero dei componenti del nucleo familiare e alla superficie dell'immobile occupato o condotto in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali, secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Il numero dei componenti il nucleo familiare è quello risultante alla data del 1° gennaio di ciascun anno. Per i nuclei familiari sorti successivamente a tale data si fa riferimento al numero di componenti alla data di inizio dell'utenza. Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare il soggetto gestore del servizio fa riferimento alle risultanze anagrafiche per le persone residenti nel comune, mentre per quelle non residenti il numero è determinato sulla base della seguente tabella di trasformazione: n. 1 componenti sino a 30 mq.; n.2 componenti da 31 a 50 mq.; n. 3 componenti da 51 a 70 mq.; n. 4 componenti da 71 a 90 mq.; n. 5 componenti da 91 a 120 mq.; n. 6 o più componenti per superficie maggiore di 120 mq.
2. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.
3. Per le abitazioni a disposizione di persone residenti in case di riposo, si applica, per il calcolo della tariffa di utenza, un numero di occupanti pari ad uno.

4. La parte variabile della tariffa, fatta salva la ripartizione indicata al comma 2 ultima parte del precedente articolo, è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, specificata per Kg. prodotta da ciascuna utenza. Sino a quando il Comune non avrà sperimentato tecniche di calibratura individuale degli apporti si applica un sistema presuntivo, prendendo a riferimento la produzione media comunale pro capite, desumibile da tabelle che saranno predisposte annualmente sulla base dei dati elaborati dalla sezione nazionale del catasto dei rifiuti.
5. La quota relativa alla singola utenza viene determinata applicando un coefficiente di adattamento secondo la procedura indicata nel punto 4.2 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, in modo da penalizzare il meno possibile le utenze più numerose.

ART. 5 - CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE.

1. Per le comunità, per le attività commerciali, industriali, professionali e per le attività produttive in genere la parte fissa della tariffa è attribuita sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa e determinato dal Comune nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Qualora non espressamente stabilito i coefficienti sono individuati nella misura minima prevista dal D.P.R. n.158/99 per la categoria di appartenenza. Per l'attribuzione della parte variabile della tariffa il Comune organizza e struttura sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze. Fino all'adozione di tali sistemi di misurazione il Comune applica un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione annua per mq. ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell'allegato 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Qualora non espressamente stabilito i coefficienti sono individuati nella misura minima prevista dal D.P.R.n.158/99 per la categoria di appartenenza.
2. I locali e le aree eventualmente adibite ad usi diversi da quelli sopra classificati vengono associati ai fini dell'applicazione della tariffa alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.
3. L'assegnazione di una utenza ad una delle classi di attività previste dal precedente comma 1 viene effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività e a quanto risulti dall'iscrizione della CC.II.AA. (visura camerale), nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività e da pubblici

registri. In mancanza od in caso di divergenza, si fa riferimento all'attività effettivamente svolta.

4. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale.
5. La tariffa è unica anche se, per l'esercizio dell'attività, sono utilizzate superfici con diverse destinazioni, ancorché ubicate in luoghi diversi. La possibilità di assoggettare a più tariffe i locali di un complesso unitario sussiste unicamente nel caso in cui le attività esercitate presentino caratteristiche operative tale che per la loro elevata incidenza assumono rilevanza autonoma e siano pertanto ciascuna riconducibile in una specifica categoria di tariffa fra quelle previste dal DPR 158/1999.
6. Le utenze non domestiche devono conferire i rifiuti speciali, dichiarati assimilati ai sensi dell'art. 21 comma 2 lett. G) del D. Lgs. 22/1997 , al servizio pubblico, con le modalità e le esclusioni previste dal vigente Regolamento per la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani assimilati
7. Le aziende vitivinicole, non trovando la corrispondente categoria tra quelle indicate nelle Tabelle 3.a e 4.a di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, vengono associate alla categoria n. 21, denominata “Attività artigianali di produzione beni specifici”, con la quale sussiste maggiore analogia sotto il profilo della produzione dei rifiuti.

ART.6 - AGEVOLAZIONI E COEFFICIENTI DI RIDUZIONE

1. Il Comune concede agevolazioni per la raccolta differenziata prevista al comma 10, dell'articolo 49, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati singoli o collettivi, raggiunti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata. A tal fine sono determinate le risorse finanziarie disponibili, le quali saranno ripartite fra gli utenti sulla base di apposito provvedimento della Giunta comunale, in sede di approvazione della tariffa.
2. Tale agevolazione potrà applicarsi quando sarà possibile disporre di metodi di misurazione della quota individuale avviata a raccolta differenziata.
3. Per le utenze non domestiche, sulla parte variabile della tariffa è applicato un coefficiente di riduzione, da determinarsi dal comune, proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri a consuntivo di aver avviato a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tale riduzione è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani effettivamente recuperati e la quantità di rifiuti producibili dall'utente determinata applicando i coefficienti minimi, previsti dal Comune per la specifica attività, sulle base della tabella di quantificazione della parte variabile, prevista per le utenze non domestiche, dal D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999.
4. Il Comune determina coefficienti di riduzione che consentano di tenere conto delle diverse situazioni relative alle utenze domestiche e non

domestiche non stabilmente presenti o attive sul proprio territorio, così come previsto dal successivo articolo 13.

5. La determinazione della riduzione spettante è effettuata a consuntivo e comporta la compensazione all'atto di successivi pagamenti della tariffa per la quota variabile.
6. Agli ospiti della RSA “Fondazione O.P. Delbarba, Maselli, Dandolo” con sede in Adro, già in possesso dell’iscrizione all’anagrafe del Comune di Adro prima dell’ingresso nella stessa e che fanno uso di ausili per incontinenti è prevista la stessa agevolazione delle famiglie che hanno al loro interno anziani e/o disabili che fanno uso quotidiano dei predetti ausili. Annualmente la RSA dovrà calcolare l’abbattimento spettante ad ognuno degli ospiti che ne hanno diritto e scontare l’importo dalle rette degli stessi a consuntivo, contestualmente al pagamento della retta relativa al mese di Febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento, dando comunicazione al degente del motivo della riduzione sulla retta. In caso di cessazione della degenza in corso d’anno il conguaglio a favore dell’ospite dovrà essere effettuato sull’ultima retta utile. L’importo da scontare dalla retta sarà determinato moltiplicando il quantitativo medio (espresso in Kg) di ausili per incontinenti prodotti da ogni persona adulta che ne fa uso quotidiano (determinato annualmente dal Comune con apposito atto deliberativo) per il costo al chilo di rifiuto “resto”, in vigore per l’annualità in questione, il tutto rapportato al periodo esatto in cui si sono verificate le condizioni di cui sopra. La RSA “Fondazione O.P. Delbarba, Maselli, Dandolo” dovrà comunicare all’Ufficio Tributi del Comune, entro e non oltre il 15 Gennaio di ciascun anno, l’elenco degli ospiti che nel corso dell’anno precedente hanno avuto diritto all’abbattimento sulla retta. L’elenco dovrà anche contenere l’indicazione del periodo esatto durante il quale si sono verificate le condizioni di cui sopra e dell’importo scontato annualmente dalle rette, e dovrà essere vistato dal Direttore Generale e dal Direttore Sanitario .

Al fine di garantire il rispetto della legge sulla privacy i nominativi degli ospiti saranno indicati con le sole iniziali del nome e del cognome.

L'Ufficio Tributi, sulla base dell'elenco trasmesso dalla RSA, calolerà l'entità dell'abbattimento da applicarsi sulla fattura a saldo, attraverso l'utilizzo della voce BONUS.

7. Alle associazioni di volontariato operanti sul territorio comunale viene concessa la possibilità di smaltire gratuitamente i rifiuti prodotti in occasione di una delle feste che ognuna di esse organizza normalmente durante l'anno. Annualmente, con apposito atto di Giunta Comunale, verranno individuate le associazioni alle quali si intende concedere la suddetta agevolazione.
8. L'agevolazione di cui al precedente comma è subordinata all'utilizzo esclusivo di stoviglie biodegradabili al 100%, compostabili e riportanti il marchio "Mater-Bi", durante tutto il periodo di svolgimento della festa. Al fine di poter smaltire gratuitamente i rifiuti prodotti, l'associazione dovrà presentare all'Ufficio protocollo del Comune, copia della fattura attestante l'acquisto delle stoviglie biodegradabili, con le caratteristiche in premessa citate.

ART.7 - PIANO FINANZIARIO

1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'articolo 49, comma 8, del decreto legislativo n. 22 del 1997, il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni approva il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani tenuto conto della forma di gestione del servizio tra quelle previste dall'ordinamento.

2. Il piano finanziario comprende:
 - a. il programma degli interventi necessari;
 - b. il piano finanziario degli investimenti;
 - c. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuali all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - d. le risorse finanziarie necessarie;
 - e. relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti.

3. Il Piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:
 - a. il modello gestionale e organizzativo;
 - b. i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
 - c. la ricognizione degli impianti esistenti;
 - d. con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative

motivazioni.

4. Sulla base del piano finanziario il Comune determina la tariffa al fine del pieno grado di copertura dei costi del servizio, e nel rispetto dei criteri di cui all'art.12 del D.P.R. 27 aprile 1999, n.158 determina l'articolazione tariffaria.

ART.8 - ADEMPIMENTI DEL COMUNE E DEL SOGGETTO GESTORE DEL SERVIZIO.

1. A decorrere dal primo esercizio finanziario di introduzione della tariffa , il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni provvede annualmente, entro il mese di giugno, a trasmettere all'Osservatorio nazionale sui rifiuti copia del piano finanziario e della relazione di cui al precedente comma 3 dell'art. 7.
2. I dati relativi alle componenti di costo della tariffa di cui al punto 2 dell'allegato 1 del decreto sono comunicati annualmente ai sensi dell'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70.
3. Il Comune avvia con forme adeguate l'attivazione di servizi di raccolta differenziata dei rifiuti (isole ecologiche, raccolta porta a porta o similari) e di misure atte alla contestuale valutazione quantitativa ai fini del computo delle agevolazioni previste dall'art. 49, comma 10, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, da corrispondere secondo modalità che il Comune medesimo determinerà.

ART. 9 - ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO.

1. Per quanto attiene i limiti delle zone in cui il servizio viene espletato, la forma organizzativa e le modalità di effettuazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, le distanze massime di collocazione dei contenitori, nonché delle relative capacità minime da assicurare in relazione all'entità e tipologia dei rifiuti da smaltire e alla frequenza della raccolta, si rinvia al regolamento del servizio di nettezza urbana, adottato dal comune ai sensi dell'art. 21 del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
2. Fuori dalle zone di cui al precedente comma 1, in cui la raccolta dei rifiuti solidi urbani viene effettuata in regime di privativa, la tariffa è dovuta nella misura del 40 per cento per i locali e le aree situati fino ad una distanza di 500 metri dal limite delle zone in cui il servizio viene espletato. Tale valore percentuale si riduce di tre punti per ogni ulteriori cento metri di distanza.
3. La distanza indicata al comma 2 va determinata in base al più breve percorso stradale necessario per raggiungere il più vicino punto di raccolta dei rifiuti rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, fermo restando quanto disposto dal successivo art. 12.
4. Se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non è svolto nella zona in cui è ubicato l'immobile o il servizio è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di cui al comma 1, relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, la tariffa è dovuta nella misura ridotta al 40 per cento a seguito di attestazione del Soggetto Gestore del Servizio comunicata al Comune.

5. Nelle zone esterne al centro abitato in cui lo svolgimento del normale servizio di raccolta dei rifiuti urbani sia limitato con apposita deliberazione della giunta comunale a determinati periodi stagionali, la tariffa è dovuta in proporzione al periodo di esercizio del servizio in base alle tariffe annuali vigenti, senza applicazione di alcuna riduzione; è dovuto nelle misure ridotte di cui al precedente comma 2 per i periodi in cui il servizio di raccolta non viene espletato.

6. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tariffa. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto al rimborso, a seguito di deliberazione della giunta comunale, in base a domanda documentata, di una quota della tariffa corrispondente al periodo di interruzione, fermo restando il limite massimo di riduzione previsto dal comma 4.

ART.10 - PRESUPPOSTO DELLA TARIFFA ED ESCLUSIONI.

1. La tariffa è applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti esistenti nelle zone del territorio comunale.
2. Non sono soggetti alla tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura quali:
 - i locali e le aree riservate al solo esercizio di attività sportiva. Sono invece soggetti a tassazione i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi da quello sopra indicato, quali quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta e di accesso e simili;
 - i locali adibiti esclusivamente per l'esercizio di culti ammessi nello stato e le aree scoperte di relativa pertinenza;
 - i vani caldaia, le cabine elettriche e simili;

Non sono altresì soggetti alla tariffa:

- Le unità immobiliari a destinazione abitativa che risultino completamente vuote, chiuse ed inutilizzate, prive di allacci ai servizi di rete, nonché le aree di pertinenza delle stesse, sempre che anche queste ultime risultino inutilizzate.
- I locali predisposti per usi diversi da quello di abitazione privata, che risultino inutilizzati, vuoti e chiusi e privi di allacci ai servizi di rete.
- I locali e le aree diversi da quelli sopra indicati che per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché

risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno non possono produrre rifiuti.

Le circostanze di cui ai precedenti punti a), b), c) comportano la non assoggettabilità alla tariffa soltanto a condizione che siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e che siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia o il deposito della licenza commerciale o della autorizzazione tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nella determinazione della superficie assoggettabile a tariffa non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali pericolosi o comunque non assimilati dal comune per qualità o quantità a quelli urbani, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Non sono pertanto soggette alla tariffa:

- Le superfici degli insediamenti industriali, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature che usualmente caratterizzano tali lavorazioni; di contro sono soggette alla tariffa le superfici degli insediamenti industriali adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti), ancorché dette superfici siano situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie.

- Le porzioni di superficie degli insediamenti artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali pericolosi o comunque non assimilati dal comune per qualità o quantità a quelli urbani ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia.
- Le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze; sono invece assoggettabili alla tariffa le superfici delle abitazioni, nonché dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo agricolo.
- Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie; stanze di medicazione e ambulatori medici; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili; reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Sono invece soggetti alla tariffa nell'ambito delle precitate strutture sanitarie: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione dalla tariffa.
- Le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano quegli altri rifiuti speciali di cui al 3° comma dell'art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

Gli utenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione dalla tariffa di cui alle precedenti lettere b) e), devono presentare al gestore del servizio la dichiarazione che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali, pericolosi e comunque non assimilati dal Comune a quelli urbani. Detta dichiarazione deve altresì contenere la descrizione dei rifiuti speciali derivanti dall'attività esercitata.

4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica o professionale, la tariffa è dovuta per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
5. Sono esclusi dalla tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.
6. Le suddette esclusioni di superficie esplicano la loro efficacia sia per la parte fissa che quella variabile della tariffa.

ART.11 - SOGGETTI OBBLIGATI E SOGGETTI RESPONSABILI DEL PAGAMENTO DELLA TARIFFA.

1. La tariffa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui all'art.11 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Sono escluse dalla tariffa le aree comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'articolo 13. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali e aree scoperte di uso comune e per i locali e aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto obbligatorio riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
4. Il soggetto gestore del servizio può richiedere all'amministratore del condominio di cui Il all'art. 1117 del codice civile e al soggetto responsabile del pagamento della tariffa previsto dal comma 3, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato.
5. Nel caso di disponibilità di locali od aree assoggettabili alla tariffa con utilizzazione inferiore all'anno o comunque ammobiliati, obbligato al

pagamento della presente tariffa è il proprietario oppure il titolare del diritto reale di godimento su tali immobili, in quanto esistente.

ART. 12 - INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE

1. La tariffa è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione patrimoniale.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tariffa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui all'art. 11, comma 3.
3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali e delle aree, dà diritto all'abbuono della tariffa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione, debitamente accertata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tariffa non è dovuta per le annualità successive qualora l'utente dimostri nei modi stabiliti dall'art. 10 - comma 2, ultimo periodo - di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se la tariffa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio, fermo restando il termine di decadenza stabilito dalla legge.
5. Ai fini dell'applicazione della tariffa, le variazioni delle condizioni di assoggettabilità - diverse da quelle previste dal successivo articolo 13 -

imputabili al cambio di destinazione d'uso o all'aumento o alla diminuzione della superficie assoggettabile - ivi comprese le variazioni della superficie assoggettabile conseguenti all'accoglimento delle istanze dei soggetti obbligati rivolte a ottenere l'applicazione delle esclusioni dalla tariffa contemplate dal precedente art. 10 nonché quelle ascrivibili a errori materiali dei soggetti obbligati - producono i loro effetti:

- dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni stesse, se si tratta di variazioni che comportano un aumento della tariffa, fermi restando i termini di decadenza stabiliti dalla legge;
- dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui il contribuente ha presentato la denuncia di variazione, se si tratta di variazioni che comportano una diminuzione della tariffa.

ART. 13 - TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI USO.

1. Non sono soggette a tariffa le aree scoperte adibite a verde né quelle costituenti accessorio o pertinenza di locali assoggettabili a tariffa.

2. La tariffa unitaria è ridotta del 30 per cento nel caso di:
 - a. abitazioni tenute a disposizione da soggetti, non residenti nel Comune per uso stagionale od altro uso limitato o discontinuo, a condizione:
 - . che vengano utilizzate nel corso dell'anno per periodi che complessivamente non siano superiori a 180 giorni;
 - . che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione;
 - . che detta denuncia contenga l'indicazione del comune di residenza dell'utente e degli altri utilizzatori dell'immobile nonché la dichiarazione di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;
 - b. locali, diversi dalle abitazioni, e aree scoperte adibiti ad uso stagionale o a uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, a condizione che nel corso dell'anno vengano utilizzati per periodi che complessivamente non siano superiori a 180 giorni.

3. La tariffa unitaria è ridotta del 30 per cento nei confronti dell'utente che, versando nelle circostanze di cui alla lettera a) del comma 2, risieda o abbia dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale. La riduzione si rende applicabile anche nell'ipotesi che il contribuente abbia

la residenza nell'alloggio al quale si riferisce la riduzione, ferme restando le altre condizioni previste dalla lettera a del precedente comma 2.

4. Le riduzioni delle superfici e quelle tariffarie di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione; le riduzioni tariffarie di cui ai precedenti commi 2 e 3, che si rendono applicabili a seguito di variazioni delle condizioni di assoggettabilità verificatesi nel corso dell'anno, decorrono dall'anno successivo a quello in cui i contribuenti hanno presentato la denuncia di variazione.

5. L'utente è obbligato a denunciare entro 30 giorni il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai commi 2 e 3; in difetto si provvede al recupero della tariffa a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria.

ART.14 - DELIBERAZIONE DI TARIFFA.

1. Entro il 31 dicembre, o comunque nel termine più ampio stabilito dalla legge, il comune delibera le tariffe, per ogni tipologia di utenza da applicare nell'anno successivo. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.
2. La deliberazione deve indicare gli elementi di quantificazione delle diverse tipologie di tariffe così come definiti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

ART.15 - DENUNCE.

1. I soggetti di cui all'art. 11 devono presentare al gestore del servizio, entro 30 giorni dall'inizio dell'occupazione o detenzione denuncia unica dei locali e aree assoggettabili siti nel territorio del comune. La denuncia può essere redatta su appositi modelli predisposti dal gestore del servizio e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di assoggettabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tariffa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione della tariffa in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
3. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazione, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione.
4. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei soggetti coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

5. Il soggetto gestore del servizio deve rilasciare ricevuta della denuncia, che nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

6. Gli uffici comunali, in occasione di iscrizione anagrafiche, del rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni, permessi di costruire o D.I.A., devono invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando l'obbligo dell'utente stesso di presentare la denuncia di cui al comma 1. anche in assenza di detto invito.

ART.16 - OMESSA, INFEDELE ED INCOMPLETA DENUNCIA

1. In caso di omessa, infedele o incompleta denuncia il soggetto gestore del servizio provvede, nei termini di prescrizione stabiliti dalla legge ad emettere atto di recupero della tariffa o della maggiore tariffa dovuta, unitamente agli interessi moratori stabiliti dalla legge, oltre all'applicazione delle eventuali sanzioni previste dagli articoli 50 e seguenti del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
2. Gli atti di cui al comma 1, sottoscritti dal soggetto gestore del servizio, devono contenere gli elementi identificativi dell'utente, dei locali e delle aree assoggettabili e la loro destinazione d'uso, dei periodi, della tariffa che si sarebbe dovuta applicare e delle norme regolamentari e/o di legge violate.

ART.17 - APPLICAZIONE E RISCOSSIONE DELLA TARIFFA.

1. La tariffa è applicata e riscossa dal soggetto gestore del servizio nel rispetto della convenzione e del disciplinare stipulati con il Comune.
2. La riscossione volontaria può essere effettuata tramite ruolo esattoriale, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modificazioni, oppure mediante qualsiasi altra forma prevista dall'articolo 52 del D.Lgs.n.446/97.
3. Non si fa luogo a riscossione, né a rimborsi, quando l'importo del versamento della tariffa comprensivo delle eventuali sanzioni ed interessi, risulta inferiore a Euro 11,00.

ART.18 - POTERI DEL SOGGETTO GESTORE DEL SERVIZIO.

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle utenze, effettuata anche in base alle convenzioni con soggetti abilitati, di cui all'art. 52, comma 5, del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446, il soggetto gestore del servizio può rivolgere all'utente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, e a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti.
2. In caso di mancato adempimento da parte dell'utente alle richieste di cui al comma 1 nel termine concesso, il personale incaricato della rilevazione della superficie assoggettabile a tariffa, munito di autorizzazione e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, può accedere agli immobili soggetti alla tariffa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvo i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.
3. In caso di mancata collaborazione dell'utente od altro impedimento alla diretta rilevazione, la quantificazione della tariffa può essere effettuata in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del codice civile.
4. Dell'esito delle verifiche effettuate, viene data comunicazione agli interessati, che s'intende accettata qualora entro 30 giorni non pervengano rilievi all'ente gestore. Nel caso che l'utente riscontrasse elementi di discordanza può nello stesso termine, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della

comunicazione inviata. L'ente gestore, decorso in termine assegnato , provvede ad emettere nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o hanno dato riscontro, la relativa fattura sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.

5. Qualora un contribuente risulti avere una produzione di rifiuti notevolmente inferiore alla media, il soggetto gestore del servizio può rivolgere allo stesso richiesta di chiarimenti in merito, da produrre mediante dichiarazione scritta. Nel caso in cui il contribuente non sia in grado di fornire idonee spiegazioni, verrà inserito a ruolo per un numero minimo di sacchi annui, da stabilirsi con apposito atto deliberativo.
6. I controlli e le verifiche si svolgeranno con le modalità e le garanzie individuate nell'art. 12 della Legge 212/2000 (Statuto del contribuente).

ART.19 - RIMBORSI.

1. Nei casi di errore e di duplicazione il gestore del servizio dispone il rimborso della tariffa entro novanta giorni.
2. Il rimborso della tariffa riconosciuta non dovuta è disposto dal gestore del servizio entro i trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma 4 dell'art. 13, da presentare, a pena di decadenza, entro i sei mesi dalla notifica della richiesta di pagamento della tariffa.
3. In ogni altro caso, il rimborso della tariffa riconosciuta non dovuto è disposta dal gestore del servizio entro novanta giorni dalla domanda dell'utente da presentare, a pena di decadenza, entro i termini stabiliti dalla legge.
4. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dalla legge.

20 – VIOLAZIONI.

1. Per le seguenti violazioni verranno applicate le seguenti sanzioni:
 - a. Mancata applicazione delle etichette: da € 50,00 a € 100,00;
 - b. Uso di sacchi non regolamentari : € 50,00;
 - c. Smaltimento di rifiuti non conforme a quanto stabilito dal presente regolamento (es. smaltimento per combustione, smaltimento in altri Comuni, etc): da € 50,00 a € 100,00 per le utenze domestiche; da € 100,00 a € 300,00 per le utenze non domestiche;
 - d. Abbandono di rifiuti sul territorio: da € 105,00 a € 620,00. Se l'abbandono dei rifiuti riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 155,00;
 - e. Mancata restituzione, entro 30 gg. , della dichiarazione giustificativa di produzione uguale a 0 (zero): da € 50,00 a 100,00 per le utenze domestiche, da € 100,00 a € 300,00 per le utenze non domestiche.

21 - TARIFFA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO.

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tariffa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 180 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tariffa annuale di smaltimento dei rifiuti urbani attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale del 50 per cento.
3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tariffa da effettuare, contestualmente all'eventuale canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con le stesse modalità previste per il pagamento del predetto canone, in quanto istituito dal Comune. Le somme riscosse a titolo di tariffa sono versate trimestralmente al gestore del servizio.
5. In caso di uso di fatto, la tariffa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente agli interessi moratori ed alle sanzioni eventualmente dovute.

6. Per l'eventuale atto di recupero della tariffa, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite dalla legge e dal presente regolamento.
7. Con riferimento alle fattispecie previste dal presente articolo, si applicano le riduzioni di cui al precedente articolo 14.
8. Non si fa luogo a riscossione quando l'importo della tariffa risulta inferiore a € 2,58.

**ART.22 – RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE O DI
REGOLAMENTO DEL COMUNE.**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22 e nel D.P.R. 27 aprile 1999, n.158, nonché alle norme di legge richiamate, ai decreti più sopra indicati, nonché a quelle contenute nei regolamenti adottati dal comune.